



BEATRICE DI MARINO NOTAIO
- Piazza Mentana n. 24 -
- La Spezia 19121 -
tel. 0187777180 - fax 0187734298
email: bdimarino@notariato.it

Repertorio n. 9291 -----

Raccolta n. 6476 -----

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di dicembre -

----- 6 dicembre 2019 -----

In La Spezia (SP), Via Roma n. 138 presso la sede
dell'associazione "IL GALEONE ONLUS" -----

Alle ore 13.10 (tredici e dieci) -----

Avanti a me dottoressa Beatrice Di Marino, notaio residente
in La Spezia ed iscritta presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti della Spezia e Massa a questo atto è
presente: -----

DI LORETO Don **Fabrizio** nato a Bisenti (TE) il giorno 23
aprile 1961, residente in La Spezia (SP) Via Roma n. 138,
codice fiscale DLR FRZ 61D23 A885G, di cittadinanza italiana.
Detto componente della cui identità personale io Notaio sono
certo, nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo
della Associazione denominata: -----

"**IL GALEONE ONLUS**" con sede in La Spezia (SP), Via Roma n.
138, Codice Fiscale 00215340118 debitamente iscritta al
Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale,
mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita
l'assemblea della suddetta associazione -----

----- per discutere e deliberare -----

----- sul seguente -----

ordine del giorno -----

Assunzione di un nuovo testo di statuto più rispondente alle
esigenze associative ed adeguato al Codice del Terzo Settore;
Conferimento al Presidente del mandato per apportare allo
statuto le eventuali modifiche richieste per l'iscrizione al
RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). -----

Il componente invita me notaio a verbalizzare lo svolgimento
dell'Assemblea qui riunita in prima convocazione io notaio,
aderendo a tale richiesta verbalizzo lo svolgimento
dell'assemblea esclusivamente per il primo argomento
all'ordine del giorno. -----

Io notaio dò atto di quanto segue. -----

Ai sensi dell'articolo 7 (sette) dello statuto vigente
assume la presidenza il componente, che dà atto di quanto
segue: -----

- l'assemblea è stata ritualmente convocata con
comunicazione in data -----

- i soci iscritti all'associazione aventi diritto di voto
sono otto e precisamente: -----

TURCO Don **Ugo** nato a Soave (VR) il giorno 15 agosto 1928, --

DI LORETO Don **Fabrizio**; -----

COLOMBARA Don **Giuseppe** nato a Morbello (AL) il giorno 18
ottobre 1943; -----

INNOCENTI Don **Florenzo** nato a Castel San Niccolò (AR) il

Registrato a La Spezia
il 11/12/2019
al numero 8972
serie 1T
esatti euro Esente

giorno 20 gennaio 1934; -----

GRILLI Don **Franco** nato a Borgo Val di Taro (PR) il giorno 29 maggio 1938; -----

COLLIVA Giovanni Battista nato a Genova (GE) il giorno 24 agosto 1989; -----

MOCHI Don **Mirko** nato a Livorno (LI) il giorno 15 aprile 1971;

MAFFEIS Lorenzo nato a Cene (BG) il 19 marzo 1944; -----

- sono presenti di persona numero sette soci tutti iscritti all'Associazione e precisamente: -----

TURCO Don Ugo, COLOMBARA don Giuseppe, INNOCENTI Don Florenzo, GRILLI Don Franco, MOCHI don Mirko, MAFFEIS Lorenzo, oltre al comparente; -----

- del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre al comparente quale Presidente, i Consiglieri: -----

TURCO Don Ugo, COLOMBARA Don Giuseppe, INNOCENTI Don Florenzo e GRILLI Don Franco; -----

- ai sensi dell'articolo 6 (sei) dello statuto vigente le deliberazioni assembleari sono prese con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) degli associati. -----

Di conseguenza il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara regolarmente e validamente costituita l'odierna assemblea. -----

Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce all'assemblea che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 noto come "Codice del Terzo Settore", l'associazione deve adeguare lo statuto apportando tutte le modifiche richieste dalle disposizioni della nuova normativa al fine di avere i requisiti per ottenere l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale. -----

Il Presidente fa presente all'assemblea che si rende necessario adottare un nuovo testo di statuto in cui saranno contenute oltre alle modifiche ritenute opportune le nuove indicazioni previste dal D.lgs. n. 117/2017 **precisando che l'efficacia delle dette modifiche e la cessazione delle vecchie clausole statutarie decorrerà dal termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore.** -----

Dopo esauriente discussione l'Assemblea con voto unanime espresso per alzata di mano e verificato dal Presidente -----

----- **DELIBERA** -----

* di approvare integralmente il testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" subordinando l'efficacia della detta delibera alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore e con cessazione, dal medesimo termine, dello statuto dell'associazione quale ONLUS; -----

* di autorizzare il Presidente dell'Associazione ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto le eventuali modificazioni, soppressioni o aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione a norma di

legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per
tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità
competenti e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o
anche solo opportuna per l'iscrizione delle modifiche presso
il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private o per
qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale con
ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di
sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si
possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri. -----
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la
parola, il Presidente dichiara concluso il presente punto
all'ordine del giorno alle ore 13.25 (tredici e venticinque).
Spese e tasse sono a carico della Associazione. -----
Il presente atto è esente da imposte di registro e tasse
trattandosi di atto contenente integrazioni normative
previste dall'articolo 82 del Decreto Legislativo 3 luglio
2017 n. 117. -----
Io notaio ho dato lettura dell'allegato al comparente. -----
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho
letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore
13.30 (tredici e trenta) -----
Questo atto scritto a mano e a macchina da me notaio consta
di due fogli per cinque facciate intere e quanto alla sesta
scritta sin qui. -----
Firmato in originale: -----
Fabrizio Di Loreto -----
Beatrice Di Marino notaio (L.S.) -----

STATUTO II GALEONE APS

Art. 1 - (Denominazione, sede e identità)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

“Associazione il Galeone APS” in seguito denominata Associazione.

Tale Associazione esprime l'intento di salesiani e laici di realizzare un'esperienza di mutuo coinvolgimento e corresponsabilità nel servizio verso i giovani, specialmente i più poveri, espressa nel Progetto Educativo Pastorale del Borgo Ragazzi Don Bosco di Roma, ed è ispirata al Sistema Preventivo di Don Bosco.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione ha sede legale in La Spezia (SP) Via Roma n. 138.

Il trasferimento della sede legale, all'interno del Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione, nel riconoscere il ruolo del soggetto promotore «Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS», ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1967, n. 1016, modificato con D.P.R. 2 maggio 1969, n. 294, e con l'adesione all' «Associazione Salesiani per il Sociale APS» nonché al suo organo territoriale «Associazione Salesiani per il Sociale Italia Centrale APS», intende condividere l'impegno ad assicurare e qualificare nel territorio le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società *ispirata esplicitamente ai valori cristiani, alla dottrina sociale della Chiesa e al sistema preventivo di Don Bosco che si esprime nel progetto e nella prassi salesiana. La struttura dell'Associazione è democratica e apartitica; le cariche associative sono elettive.*

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- a) interventi e servizi sociali e socio-sanitari;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) promozione e tutela dei diritti dei minori e promozione dell'affido e della solidarietà familiare e del diritto di ogni minore a vivere in famiglia;
- e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ed in particolare dei minori stranieri non accompagnati
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti eccedenti o comunque ricompresi nella normativa in materia di cessione a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- l) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) attività programmate ovvero coordinate o deliberate dalla Associazione «Salesiani per il Sociale Aps».

Art. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nello stesso articolo 5.

Le attività diverse saranno svolte secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Art. 5 - SOCI

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

* l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

* la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta

giorni istanza presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione.

Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

ART. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci hanno il dovere di rispettare il presente statuto e il regolamento interno e di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

ART. 9- Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio diretto lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la

presenza di 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

ART. 12 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- a) delibera sull'impiego delle risorse economiche per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) formula richieste di finanziamento e contributi a Enti pubblici e/o a privati;
- c) adotta un regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli organi associativi e per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- e) ratifica nella prima seduta successiva le operazioni ed i provvedimenti posti in essere dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- f) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- g) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- h) assume il personale;
- i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi verbale da trascriversi nell'apposito libro.

ART. 14 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione

ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

ART. 16 - Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Ai volontari viene offerta una formazione iniziale e permanente.

ART. 17 - Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi presso la sede dell'Associazione.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmati in originale:

Fabrizio Di Loreto

Beatrice Di Marino notaio (L.S.)

Io sottoscritta Dottoressa Beatrice Di Marino, notaio in La Spezia, certifico che la presente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 art. 23, è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, custodito in deposito della mia raccolta. -----

La Spezia, Piazza Mentana n. 24, il sette luglio duemilaventi
